



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE

GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORDATARIE

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto	Presidente
Dott.ssa Roberta Brera	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

#### di APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata in data 6.2.23 da CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA (C.F. CVGMNG59L43F205J) personalmente, con l'assistenza dell'OCC ex art. 269 CCI;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza della debitrice ricorrente (Nizza Monferrato);

sentito il debitore in udienza sulla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ed in particolare sull'art. 2 c. 1 lett c) che esclude dal sovraindebitamento il debitore assoggettabile a liquidazione giudiziale, in considerazione della sua qualità di socia illimitatamente responsabile della società semplice La Rocca e di titolare della ditta individuale Eurogarden di Ceva Grimaldi Maria Angela (P.IVA 01135480992);

considerato che non sussistono elementi per ritenere che la società La Rocca s.s. svolga attività commerciale e che, quindi, la ricorrente, in quanto socia illimitatamente responsabile, sia assoggettabile a liquidazione giudiziale; in particolare, l'OCC ha relazionato sul fatto che la società



non ha svolto alcuna attività dal 2019, la società poi non risulta superare nessuna delle soglie ex art. 2 c. 1 d) per l'impresa minore;

rilevato che la ditta individuale Eurogarden di Ceva Grimaldi Maria Angela risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese nel 2008 (come da visura prodotta) con la conseguenza per cui la ricorrente non può più essere assoggettata a liquidazione giudiziale per tale impresa;

ritenuto, pertanto, che il ricorrente sia qualificabile come soggetto sovraindebitato ex art. 2 c. 1 lett. c) CCI;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

*dichiara*

aperta la procedura di liquidazione controllata;

*nomina*

il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;

*nomina*

il liquidatore nella persona del dott. Matteo Panelli, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

*ordina*

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

*assegna*

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

*dispone*

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

*ordina*



la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

*ordina*

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

*avverte*

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

considerato che la ricorrente attualmente non risulta percepire redditi si rimette al G.D., su segnalazione del liquidatore, per il caso in cui la ricorrente successivamente alla sentenza percepisca redditi, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 18.4.23

Il Presidente

Il Giudice relatore

Antonella Dragotto



Elisabetta Bianco

